



PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 ART.140

**VERBALE
CEDIMENTO DELLA STRADA OLTRE L'ABITATO IN LOCALITA' VOLLEIN
EVENTI DEL 15.04.2024**

PREMESSO CHE

- Nel mese di luglio 2023 la strada comunale a monte dell'abitato di Vollein è stata interessata da un primo dissesto, consistente nella formazione di una fessurazione a margine del versante di valle della strada, con cedimento parziale;
- In data 10 luglio 2023 è stato svolto un sopralluogo congiunto dell'amministrazione comunale e dell'ufficio di protezione civile regionale, il quale riportava l'avvenuto collasso del manto stradale per una decina di metri, con ribassamento di circa 10 cm, senza rilevare carattere d'urgenza né di rischio specifico;
- Effettuate verifiche in loco con i tecnici di riferimento individuati, si evidenziava l'esigenza di messa in sicurezza, ipotizzando la realizzazione di una paratia di micropali e tiranti a sostegno del piano viabile; a tale fine sono stati affidati i seguenti incarichi:
 - Incarico di progettazione e direzione dei lavori, affidato con determinazione n. 374 del 16 novembre 2023 all'ing. Monaya Daniele;
 - Incarico di redazione relazione geologica, affidato con determinazione n. 383 del 24 novembre 2023 al dott. geol. De Leo Stefano;
 - Incarico di esecuzione sondaggi per indagine geognostica preliminare, affidato con determinazione n. 73 del 20 marzo 2024 alla ditta COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI S.R.L. SIGLABILE CITIEMME S.R.L., per verificare l'eventuale presenza di un più esteso movimento franoso;
- In attesa di un puntuale sviluppo della progettazione, al fine di contrastare ulteriori cedimenti, si è provveduto provvisoriamente a sigillare la fessurazione con miscela cementizia ed a realizzare un intervento di regimazione delle acque superficiali, con inserimento di una griglia trasversale per l'allontanamento delle acque in caso di piogge;
- **In data 15.04.2024**, al termine dell'esecuzione dei sondaggi geognostici, si è verificato un ulteriore cedimento della scarpata sotto strada, con interessamento di una porzione più ampia del manto stradale;
- A seguito di specifico sopralluogo **in data 17.04.2024**, la sottoscritta ha potuto verificare l'estensione del cedimento ed osservare un principio di formazione di ulteriori crepe nella pozione centrale della carreggiata: tale cedimento ha inoltre messo in luce l'assenza di qualsiasi tipo di massicciata stradale e l'avvenuta formazione della strada tramite mero riporto di terreno sciolto, che ad oggi appare sostenuto solo dagli apparati

GS/

Servizio Tecnico Associato
Comuni di Brissogne – Quart
Via Roma, 1 – 11020 Quart Ao
tel (+39) 0165 761800 – fax (+39) 0165 762628

pec: protocollo@pec.comune.quart.ao.it
e-mail: info@comune.quart.ao.it
sito: http://www.comune.quart.ao.it

Referente: Giovanna Arch. Spinella
e-mail: gi.spinella@comune.quart.ao.it
tel (+39) 0165 761810
Codice Univoco Ufficio: UFERT7


radicali di alcuni alberi; lo stato del manto viabile, sia nel tratto oggetto di ulteriore cedimento sia in quello immediatamente precedente già interessato dal primo ribassamento, data la sua consistenza, determina un pericolo per il transito dei mezzi veicolari e pedonali;

- A seguito di tali cedimenti il Sindaco in data 22.04.2024 ha prorogato l'ordinanza emessa per l'esecuzione dei sondaggi fino a conclusione degli interventi di messa in sicurezza:
 1. Ordinanza n. 13-2024 ad oggetto "*CHIUSURA STRADA COMUNALE IN VILLAGGIO VOLLEIN A MONTE DELL'ABITATO DAL 4 APRILE 2024 AL 19 APRILE 2024*";
 2. Ordinanza n. 19-2023 ad oggetto "*PROROGA CHIUSURA STRADA COMUNALE IN VILLAGGIO VOLLEIN A MONTE DELL'ABITATO*";
- Ulteriori sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati evidenziano un progressivo e rapido peggioramento della situazione, dovuto all'equilibrio precario della scarpata che sostiene il piano stradale, tale da far ragionevolmente prevedere una estensione del fenomeno nei tratti immediatamente precedenti e successivi al cedimento rilevato;

Tutto ciò premesso

SI RIPORTA IN SINTESI QUANTO SEGUE:

CIRCOSTANZA DI SOMMA URGENZA: cedimento della scarpata che sostiene la strada comunale oltre l'abitato di Vollein, nel tratto di seguito individuato; evento verificatosi il 15.04.2024.



MOTIVI: garantire la pubblica e privata incolumità e ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e pedonale sulle strade comunali; Vedasi ordinanza sindacale n.19 del 22.04.2024.

CAUSE: cedimento del materiale di riporto accumulato, con una pendenza molto accentuata (a tratti > 45°), per formare la porzione di valle della carreggiata al momento della trasformazione in strada carrabile della mulattiera, aggravato dalle abbondanti piogge e, probabilmente, dalle vibrazioni indotte dai macchinari per l'esecuzione dei sondaggi geognostici.

LAVORI NECESSARI:

- Realizzazione di paratia tirantata
- Rifacimento cordolo con installazione barriere stradali

PROFESSIONISTI INDIVIDUATI PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI: Ing. Monaya Daniele e dott. geol. De Leo Stefano, già incaricati della progettazione e direzione lavori dell'intervento di messa in sicurezza. Si allegano al verbale i seguenti elaborati progettuali sintetici:

- RI_relazione illustrativa
- RC_relazione di calcolo
- R01_inquadramento generale
- R02_planimetria di rilievo
- R03_sezioni di rilievo
- R04_sezioni tipo
- P01_planimetria di progetto
- P02_planimetria paratia
- P03_particolare tirante ed armatura cordolo
- P04_sezioni tipo
- EP_elenco prezzi
- CME_computo metrico estimativo

DITTA INDIVIDUATA: ai sensi dell'art. 140 del DLGS 36/2023 viene individuata la seguente impresa:

- CHACARD S.R.L. con sede in Località Les Iles n.9/D – 11020 Pollein (Ao), P.IVA/CF: 01059440071, PEC: chacardsrl@pec.it ;

IMPORTO LAVORI: stimato in euro 187.766,68 utilizzando il Prezzario Regionale vigente (approvato con Deliberazione della giunta Regionale n. 224 del 4 marzo 2024);

ALLEGATI:

Documentazione fotografica del sopralluogo svolto in data 17.04.2024 ed elaborati di progetto su richiamati.

Pertanto, rimandando agli elaborati di progetto per una più compiuta descrizione dell'intervento previsto,

DICHIARA

con il presente VERBALE, redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Quart, 06.05.2024

Il Responsabile dell'ufficio associato tecnico
Giovanna Arch. Spinella
Firmato digitalmente

DLGS 36/2023 - Art. 140. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c), e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. La stazione appaltante dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità.

10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

11. In occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando la facoltà di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice legislativo n. 1 del 2018, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice:

- a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- b) articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
- c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisiti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
- d) articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della sua tempistica alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea;
- e) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

12. Fermo quanto previsto dal presente articolo per gli appalti affidati in somma urgenza, in occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice:

- a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e d), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
- b) il termine temporale di cui al comma 4 del presente articolo è stabilito in trenta giorni;
- c) l'amministrazione competente è identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui al comma 6 dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



